



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"* ed in particolare l'art. 15 il quale, tra l'altro, prevede che, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere la possibilità del Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *"Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di Cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno previsto, nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza, un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"* e, in particolare, l'articolo 12, comma 3-bis, recante *"Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza"*;

VISTO l'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 che prevede altresì la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'art. 13, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha espressamente fatto salvi dalla intervenuta abrogazione per effetto dell'art. 1, comma 318, legge 2 dicembre 2022, n. 197, taluni articoli del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, l'art. 12, commi 3, 3 *bis* e 8;

VISTO l'Atto repertorio n. 61/CSR del 17 aprile 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stata sancita l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*", in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74, del 28 giugno 2019, recante "*Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del Lavoro*";

VISTA la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante "*Intesa sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n.26*", di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 59 con il quale sono state adottate le modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2017, n. 57 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103, del 5 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*";

VISTO l'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 49), il quale prevede che "*a decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione*";





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 44) concernente la *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025"* e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2023, le risorse stanziare quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul capitolo 1232 *"Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego"* - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 - Azione 2 - *"Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL"* di competenza del centro di Responsabilità amministrativa 16 - Direzione Generale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12, dell'8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 77, in data 22 febbraio 2023, relativo all'assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2023 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2023;

RITENUTO necessario procedere alla ripartizione a favore delle Regioni della somma complessiva di € 20.000.000,00, autorizzata dal citato art. 1, comma 86 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, secondo i criteri di seguito indicati:

- per il 25% in proporzione al numero di giovani nella fascia d'età tra i 16 e i 29 anni presenti nei territori nell'anno 2022 (quindi al potenziale target di riferimento al quale erogare misure di politiche attive del lavoro);
- per il 75% in base al numero dei patti di servizio sottoscritti dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 presso i servizi per l'impiego dai giovani appartenenti alla fascia di età tra i 16 e i 29 anni e per i quali sia stata disposta almeno una misura di politica attiva nell'ambito del programma Garanzia Giovani o del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei lavoratori);





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ACQUISITA in data 19 ottobre 2023, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Repertorio Atti n. 238/CSR);

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione dei fondi destinati a far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione)

1. Con riferimento all'anno 2023, sono destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risorse pari a € 20.000.000,00, ripartite secondo quanto indicato nella tabella sottostante (importi arrotondati all'unità di euro):

REGIONE	Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) - dati ISTAT 2022	Quota regionale fissa su numero di NEET - dati ISTAT 2022	Riparto fisso 25% risorse	Totale NEET con Patto di Servizio al 30 giugno 2023	Quota regionale variabile NEET con Patto di Servizio al 30 giugno 2023	Riparto 75% risorse attività svolte	Totale potenziale assegnato a Regione
		(%)	Oneri di funzionamento		(%)	Oneri di funzionamento	
ABRUZZO	31.000	1,89%	94.512,00 €	3.971	2,45%	367.080,00 €	461.592,00 €
BASILICATA	17.000	1,04%	51.829,00 €	1.158	0,71%	107.046,00 €	158.875,00 €
CALABRIA	81.000	4,94%	246.951,00 €	3.597	2,22%	332.508,00 €	579.459,00 €
CAMPANIA	283.000	17,25%	862.805,00 €	19.051	11,74%	1.761.079,00 €	2.623.884,00 €
EMILIA ROM.	75.000	4,57%	228.659,00 €	20.710	12,76%	1.914.437,00 €	2.143.096,00 €
FRIULI V. G.	22.000	1,34%	67.073,00 €	1.729	1,07%	159.829,00 €	226.902,00 €





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

LAZIO	138.000	8,41%	420.731,00 €	9.182	5,66%	848.787,00 €	1.269.518,00 €
LIGURIA	28.000	1,71%	85.366,00 €	2.049	1,26%	189.410,00 €	274.776,00 €
LOMBARDIA	195.000	11,89%	594.512,00 €	20.482	12,62%	1.893.361,00 €	2.487.873,00 €
MARCHE	27.000	1,64%	82.317,00 €	7.515	4,63%	694.689,00 €	777.006,00 €
MOLISE	9.000	0,55%	27.439,00 €	21	0,01%	1.941,00 €	29.380,00 €
PIEMONTE	88.000	5,37%	268.293,00 €	9.614	5,92%	888.720,00 €	1.157.013,00 €
PUGLIA	161.000	9,82%	490.854,00 €	26.944	16,61%	2.490.710,00 €	2.981.564,00 €
SARDEGNA	44.000	2,68%	134.147,00 €	3.923	2,42%	362.643,00 €	496.790,00 €
SICILIA	247.000	15,06%	753.049,00 €	9.682	5,97%	895.006,00 €	1.648.055,00 €
TOSCANA	67.000	4,09%	204.268,00 €	18.924	11,66%	1.749.339,00 €	1.953.607,00 €
UMBRIA	17.000	1,04%	51.829,00 €	3.137	1,93%	289.985,00 €	341.814,00 €
V. D'AOSTA	3.000	0,18%	9.147,00 €	3	0,01%	277,00 €	9.424,00 €
VENETO	89.000	5,43%	271.341,00 €	488	0,30%	45.111,00 €	316.452,00 €
P.A. TRENTO	9.000	0,55%	27.439,00 €	87	0,05%	8.042,00 €	35.481,00 €
P.A. BOLZANO	9.000	0,55%	27.439,00 €	0	0,00%	0,00 €	27.439,00 €
TOTALE	1.640.000	100%	5.000.000,00 €	162.267	100,00%	15.000.000,00 €	20.000.000,00 €

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sarà effettuato ad avvenuto perfezionamento del presente decreto.

Articolo 2

(Capitolo 1232 "Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego")

1. Le somme di cui all'articolo 1 del presente decreto sono a carico del capitolo 1232, "Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego", PG 02 "Oneri di funzionamento CPI connessi alle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra 16 e 29", Missione 26 "Politiche per il lavoro", Programma 26.10 "Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione" Azione 2 "Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL", di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2023.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma,

27 NOV 2023

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

Giancarlo Giorgetti





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO-2_UCB_LAV

Direzione Generale delle
Politiche Attive del Lavoro -
Divisione I

Oggetto: DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTUATIVO
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 86, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 - ONERI

Si comunica che il provvedimento del 27/11/2023, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, protocollato da questo Ufficio in data 04/12/2023 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 29462, è stato esaminato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da questo UCB che, al riguardo, non ha ravvisato effetti finanziari diretti e immediati sul bilancio dello Stato. Pertanto, non essendoci osservazioni da formulare da parte di questo Ufficio Centrale di Bilancio, nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

14/12/2023



Firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero sn del 27/11/2023, con oggetto MLPS/MEF DI del 27/11/2023 Oneri funzionamento Cpl derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani - anno 2023 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0062375 - Ingresso - 01/12/2023 - 15:30 ed è stato ammesso alla registrazione il 20/12/2023 n. 3067

Il Magistrato Istruttore

MAURO OLIVIERO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 38764791

e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it